



COMUNE DI VALDERICE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

APPROVATO CON DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29/09/2020

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 28/07/2021

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 37 DEL 19/07/2024

INDICE

- Art. 1 - Presupposto*
- Art. 2 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani*
- Art. 3 - Soggetti passivi*
- Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo*
- Art. 5 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*
- Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile*
- Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali*
- Art. 8 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo*
- Art. 9 - Determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali*
- Art. 11 - Copertura dei costi del servizio rifiuti*
- Art. 12 - Piano finanziario*
- Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo*
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti*
- Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione delle utenze*
- Art. 16- Obbligazione tributaria*
- Art. 17 - Mancato svolgimento del servizio*
- Art. 18 - Zone non servite*
- Art. 19 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche*
- Art. 20 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*
- Art. 21 - Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive*
- Art. 22 - Riduzione per le utenze non domestiche*
- Art. 23 - Cumulo di riduzioni*
- Art. 24 - Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni*
- Art. 25 - Tributo giornaliero*
- Art. 26 - Tributo provinciale*
- Art. 27 - Riscossione*
- Art. 28 - Dichiarazione TARI*
- Art. 29 - Rimborsi e compensazione*
- Art. 30 - Funzionario responsabile*
- Art. 31 - Verifiche ed accertamenti*
- Art. 32 - Sanzioni ed interessi*
- Art. 33 - Accertamento con adesione*
- Art. 34 - Riscossione coattiva*
- Art. 35 - Importi minimi*
- Art. 36 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*
- Art. 37 - Trattamento dei dati personali*
- Art. 38 - Norma di rinvio*
- Art. 39 - Entrata in vigore e norme finali*

ART. 1

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti al tributo i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e, per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta e ufficialmente assentito l'esercizio di una attività nei locali medesimi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Per queste ultime il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.

2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e vuoti;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli purché pertinenziali;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree che non assumono la funzione né di pertinenza né di area operativa.

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione.

Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 50.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, limitatamente alla parte variabile non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 30% della parte variabile.

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Nel caso dei magazzini di cui al successivo comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo o prodotti finiti provenienti dal processo produttivo. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 del Codice Civile.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci ovvero di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

ART. 7-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dall'Ente, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008 n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003 n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario *dei* due anni successivi solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale su proposta del Responsabile competente preposto alla gestione dei rifiuti.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come da articoli che seguono.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii., che di seguito si riporta:

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;*
- 2. Cinematografi e teatri;*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;*
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;*
- 5. Stabilimenti balneari;*
- 6. Esposizioni, autosaloni;*
- 7. Alberghi con ristorante;*
- 8. Alberghi senza ristorante;*
- 9. Case di cura e riposo;*
- 10. Ospedali;*
- 11. Uffici, agenzie;*
- 12. Banche, istituti di credito e studi professionali;*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;*
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli;*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;*
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;*
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione;*
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici;*
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;*
- 23. Mense, birrerie, hamburgerie;*
- 24. Bar, caffè, pasticceria;*
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;*
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste;*

- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- 28. Ipermercati di generi misti;
- 29. Banchi di mercato genere alimentari;
- 30. Discoteche, night club.

Alle attività di Bed and Breakfast si applica la tariffa per le utenze domestiche maggiorata in funzione del numero dei posti letto.

Alle attività di case vacanza e affitti brevi si applica la tariffa per le utenze domestiche in funzione del numero dei posti letto. In nessun caso, comunque, potrà essere applicata, una tariffa inferiore alla tariffa standard.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999 n. 158:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999 n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche é determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Per i soggetti dimoranti, per motivi di studio o lavoro, in Comune diverso, con distanza non inferiore a 100 Km o all'estero per ottenere la riduzione del numero degli occupanti è necessario dimostrare attraverso comprovata documentazione la permanenza presso tale Comune (atto di proprietà/contratto di locazione,

utenze e dichiarazione TARI intestata al soggetto da scomputare nel comune di domiciliazione) per almeno 9 mesi all'anno.

Nel caso di nuclei familiari composti da n. 1 componente, in luogo della riduzione dei componenti il nucleo familiare, verrà applicata la riduzione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. a) (abitazione stagionale).

L'istanza deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno di competenza pena la mancata applicazione del beneficio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno nove mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso di nuclei familiari composti da n. 1 componente, la riduzione della parte variabile della tariffa non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Valderice, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati, il numero di occupanti è quello dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 27 o per i residenti nel Comune di Valderice quello che deriva dal precedente comma 4. In mancanza di un numero occupanti ricavato/dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello forfettario di quattro unità.

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

6. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica unicamente la quota fissa. Tale riduzione non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di costituzione dell'utenza.

10. La tariffa base prevista per le utenze domestiche è applicata anche alle utenze domestiche occupate da personale in servizio permanente nel territorio del Comune di Valderice appartenente alle forze armate e alle forze di polizia. La determinazione del numero degli occupanti viene effettuata per fasce con le modalità previste dal precedente comma 4.

11. La presenza di componenti il nucleo familiare in stato dichiarato di invalidità civile pari o superiore al 67%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi purché l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità sia pari o inferiore a € 7.000,00. Nel caso di invalidità di tutti i componenti il nucleo familiare, l'annullamento della parte variabile non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni. L'istanza per l'applicazione della riduzione, corredata di apposita documentazione, deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno pena la mancata applicazione del beneficio.

Il beneficio di cui al presente comma riguarda i cittadini residenti nel Comune di Valderice, applicabile per una sola abitazione.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

3. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'art. 30 del presente regolamento.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della azione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

8. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In tal caso verranno applicate le sanzioni ai sensi del successivo art. 32, comma 2.

Analoghe sanzioni verranno applicate in caso di cancellazione d'ufficio dell'utenza qualora, anche in assenza di dichiarazione, venga accertata con apposite verifiche la cessazione della stessa.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

ART. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta/domiciliare ovvero comprese nel raggio di 500 metri dal luogo ove siano state installate isole ecologiche presidiate o non.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 19

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) E' riconosciuta una riduzione del 10% del tributo sia nella quota fissa che in quella variabile relativamente ad una sola abitazione stagionale o estiva per nucleo familiare a condizione che il contribuente medesimo dichiari espressamente e sotto sua responsabilità di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) E' riconosciuta una riduzione del 30% del tributo sia nella quota fissa che in quella variabile per le abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne residente nel Comune di Valderice che abbia presentato un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, pari o inferiore a € 12.000,00;

c) E' riconosciuta una riduzione del 40% della tassa, non cumulabile con altre agevolazioni ai fini della TARI sia nella quota fissa che in quella variabile nei confronti dei soggetti passivi ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Valderice e il cui nucleo familiare risulti, complessivamente e su tutto il territorio nazionale, essere nullatenente o proprietario di una sola unità immobiliare più una pertinenza utilizzate come abitazione principale e che abbia presentato un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, pari o inferiore a € 7.000,00;

d) E' riconosciuta l'esenzione della tassa a favore di contribuenti che versano in condizioni economiche disagiate e nullatenenti e beneficiari di contributi destinati a sostentamento erogati da Enti Pubblici ed Associazione senza scopo di lucro. Tale status sociale dovrà essere appositamente certificato dai Responsabili dei Servizi Sociali;

e) E' riconosciuta, previa apposita richiesta da presentare annualmente, una riduzione pari al 20% della tassa, non cumulabile con le agevolazioni di cui ai precedenti commi, nei confronti dei contribuenti che presentano ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 8.000,00;

f) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020 n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

g) ai contribuenti TARI del Comune di Valderice, che adottano cani ospitati all'interno delle strutture comunali e/o convenzionate, è riconosciuta la riduzione della TARI secondo le seguenti modalità:

- riduzione annua di € 100,00 per tre anni da detrarre sull'importo annuo dovuto a titolo di TARI, nei limiti di quanto stabilito al successivo art. 23;

- detta riduzione verrà concessa per un massimo di n. 02 cani per nucleo familiare, e quindi sino ad un importo massimo annuo di € 200,00 e, comunque nei limiti di quanto stabilito al successivo art. 23;
- tale agevolazione verrà formalizzata a seguito dell'effettiva adozione dell'animale che dovrà essere attestata dal referente Servizio Comunale che avrà l'onere di comunicare al Servizio Tributi i soggetti beneficiari della riduzione;
- in caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, gli incentivi previsti verranno totalmente revocati e recuperati.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), f) e g) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o, in mancanza, dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione secondo quanto previsto al successivo art. 28. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Le istanze per le riduzioni di cui alle lettere c), e), corredate di apposita documentazione, devono essere presentate ogni anno entro il 30 giugno pena la mancata concessione del beneficio.

Le riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Per le agevolazioni di cui alle lettere c), d), e) e g), ogni anno è iscritto in bilancio un apposito fondo come autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal gettito della tassa relativa all'esercizio al quale si riferisce. Nel caso in cui il fondo risulti insufficiente rispetto alle richieste presentate e meritevoli di accoglimento, la percentuale di riduzione come sopra determinata sarà ridotta proporzionalmente.

4. Con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe possono essere riconosciute per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni una tantum la cui copertura dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche (della parte variabile della tariffa se si utilizza il metodo normalizzato).

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico secondo le istruzioni impartite da specifiche disposizioni tecniche o dal Comune stesso. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa.

Il servizio di raccolta rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento, e nel caso di irregolarità accertate, il contribuente decade dal beneficio e l'ufficio provvederà a calcolare il dovuto a tariffa piena. Si decade dall'agevolazione nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti.

3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo e si dimostri con apposita documentazione il possesso della compostiera. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il servizio di gestione dei rifiuti a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio, e nel caso di irregolarità accertate, il contribuente decade dal beneficio e l'ufficio provvederà a calcolare il dovuto a tariffa piena. Si decade dall'agevolazione nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti.

4. Fino al 31/12/2024, in sede di determinazione annuale delle tariffe od in corso d'anno, nel rispetto della copertura di Legge, al fine di assicurare la protezione dell'ambiente ed una tutela igienico-sanitaria, può essere incentivata la raccolta differenziata dei rifiuti disponendo un sistema premiante che può prevedere, tra l'altro, l'applicazione di percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa da graduare dal 10% e fino ad un massimo del 30% in relazione alla qualità e quantità dei rifiuti differenziati conferiti ai centri comunali di raccolta come segue:

- a) Ai contribuenti residenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno Kg. 100 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 10% del tributo limitatamente all'abitazione di residenza e relativa pertinenza;
- b) Ai contribuenti residenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno Kg. 200 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 20% del tributo limitatamente all'abitazione di residenza e relativa pertinenza;
- c) Ai contribuenti residenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno Kg. 300 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 30% del tributo limitatamente all'abitazione di residenza e relativa pertinenza.

ART. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:

- a - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di aver avviato al riciclo medesimo. A questo proposito si stabilisce che:

- per <<riciclaggio>> si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento";
- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria;
- nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al soggetto gestore dell'entrata, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al riciclo nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

4. Per le utenze non domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 5,00% a favore delle attività produttive-commerciali che dichiarano di provvedere al compostaggio dei rifiuti tipici derivanti dalla propria attività e che dimostrano di possedere strumenti e attrezzature idonee nelle vicinanze dell'azienda. Il servizio di raccolta rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

5. Fino al 31/12/2024, in sede di determinazione annuale delle tariffe od in corso d'anno, nel rispetto della copertura di Legge, al fine di assicurare la protezione dell'ambiente ed una tutela igienico-sanitaria, può essere incentivata la raccolta differenziata dei rifiuti disponendo un sistema premiante che può prevedere, tra l'altro, l'applicazione di percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa da graduare dal 10% e fino ad un massimo del 30% in relazione alla qualità e quantità dei rifiuti differenziati conferiti ai centri comunali di raccolta come segue:

- a) Ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno Kg. 200 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 10% del tributo;
- b) Ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno Kg. 400 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 20% del tributo;
- c) Ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conferito almeno Kg. 600 di rifiuti ponderati è applicata la riduzione del 30% del tributo.

Le agevolazioni verranno comunque concesse nei limiti degli stanziamenti appositamente previste nel bilancio:-

6. Con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe possono essere riconosciute per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni una tantum la cui copertura dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli al contribuente.

2. In ogni caso le agevolazioni/riduzioni concesse non possono superare complessivamente il 50% del tributo complessivamente dovuto. Rimangono ferme le riduzioni di cui agli articoli 17 e 18 che, comunque non possono essere cumulate con altre agevolazioni/riduzioni.

ART. 24

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 17 a 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013 n. 147.

ART. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

- a) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- b) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- c) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- d) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- e) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- f) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

- g) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:

- RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
- Pago PA;

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, qualora non scorporato e versato dall'Agenzia delle Entrate (art. 38 bis D.L. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019), secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, nonché l'eventuale importo da versare in caso di mancato pagamento entro la suddetta scadenza comprensivo delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e degli interessi di mora. Successivamente verrà avviata l'eventuale riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 28

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del terzo mese successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del precedente comma.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del precedente comma 3.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità indicate negli avvisi stessi nel rispetto della normativa vigente.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/1997 e ss.mm.ii.. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

ART. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-814, L. 160/2019 e s.m.i..

ART. 35

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e rimborso spese è inferiore a € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. In presenza di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economica, il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione delle somme dovute a seguito notifica dell'avviso di accertamento. Il Funzionario Responsabile del tributo concede la dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

a) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;

b) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a sei rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a diciotto rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a trenta rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- da euro 20.000,01 a 60.000: da trentasette a sessanta rate mensili;
- da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili;
- in ogni caso l'importo della rata mensile non può essere inferiore a euro 50,00.

c) Su richiesta del debitore il piano di rateizzazione, in luogo delle rate mensili, può prevedere rate bimestrali o trimestrali. In tal caso il numero massimo di rate bimestrali o trimestrali sarà pari, rispettivamente, alla metà o a un terzo del numero massimo delle rate mensili con eventuale arrotondamento all'unità successiva;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di rate mensili, bimestrali o trimestrali pari a quelle del piano di rateizzazione precedentemente concesso ancora da pagare, a condizione che non sia intervenuta decadenza). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00 euro.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
 - g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante le procedure di riscossione coattiva.
 - h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 25.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.